ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-641 del 06/02/2018

Oggetto D.P.R. 59/2013 DITTA M.C.S. MACHINING CENTER

SERVICE DI MAINI PIETRO, SEGALINI SANDRO & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA

N. 35.

Proposta n. PDET-AMB-2018-668 del 06/02/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA M.C.S. MACHINING CENTER SERVICE DI MAINI PIETRO, SEGALINI SANDRO & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA N. 35.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta M.C.S. MACHINING CENTER SERVICE DI MAINI PIETRO, SEGALINI SANDRO & C., trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota del del 15.09.2017 (prot. ARPAE n. 11339 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "assistenza, manutenzione, riparazione di macchine industriali e macchine utensili" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera derivano dalle operazioni di lavaggio dei centri di lavoro da revisionare e da una cabina per l'eventuale stuccatura e la verniciatura (emissioni convogliate n. E1, E2 ed E3); le emissioni da lavaggio sono di tipo diffuso e non sono ritenute tecnicamente convogliabili alla luce delle migliori tecniche disponibili in virtù del quantitativo di prodotto impiegato e della frequenza di utilizzo, viene, infatti, previsto un utilizzo di sgrassante pari a 15 litri/anno;
- il consumo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti previsto è pari a 1 kg, per un consumo annuo complessivo pari a 40 kg/anno;

ATTESO che con lettera del 21.09.2017 prot. Arpae n. 11654, da parte della S.A.C. di Arpae di Piacenza, è stata indetta e convocata apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

ACQUISITI i sequenti contributi istruttori:

- nota del 09.10.2017, prot. n. 12420, con cui il Servizio Territoriale ha espresso il proprio parere favorevole, secondo determinate prescrizioni, relativamente all'istanza inoltrata dalla Ditta M.C.S. Machining Center Service di Maini Pietro, Segalini Sandro & C.;
- nota del 13.10.2017, n. 113411 (pervenuto in data 13.10.2017, prot. Arpae n. 12835), con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non ritenendo inoltre necessaria la presentazione di una nuova documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L. 447/1995, non essendo mutato nulla negli impianti utilizzati;
- nota del 04.10.2017, prot. n. 79171 (pervenuto in data 24.01.2018, prot. Arpae n. 1083), con cui l'Azienda U.S.L. ha espresso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.:

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta M.C.S. MACHINING CENTER SERVICE DI MAINI PIETRO, SEGALINI SANDRO & C. ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- 1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta M.C.S. MACHINING CENTER SERVICE DI MAINI PIETRO, SEGALINI SANDRO & C.(C. FISC. 01356860336) per l'attività di "assistenza, manutenzione, riparazione di macchine industriali e macchine utensili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Portapuglia n° 35 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- 2. **di stabilire** per quanto attiene le <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	40	gg/a
Altezza minima	12	m
Concentrazione maccima ammesca di inquinanti		

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 3 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	40	gg/a
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 3 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	40	gg/a

Altezza minima 12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 3 mg/Nm³

EMISSIONE DIFFUSA LAVAGGIO PEZZI

a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;

- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei Composti organici volatili (espressi come Ctot);
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) l'attività di verniciatura e stuccatura deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni stante l'esiguità delle lavorazioni effettuate;
- h) non deve essere superato un consumo annuo di prodotti per lo sgrassaggio pari a 15 kg/anno;
- i) non deve essere superato un consumo annuo di prodotti per verniciatura e diluenti pari a 50 kg/anno;
- j) i giorni di utilizzo ed i consumi annui di prodotti stuccanti, vernicianti, diluenti dello sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di fare salvo:

- quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica con nota n. 35820 del 15.5.2017, ossia che durante le fasi di sgrassaggio il relativo locale sia adeguatamente aerato e l'operatore utilizzi i necessari DPI;
- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. di dare atto che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;</u>
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.